

La Finanziaria 2007. Svolta per società di persone e a responsabilità limitata che lavorano solo prodotti ceduti dai soci

La Snc è imprenditore agricolo

Inquadramento «verde» ai fini previdenziali e per i contributi pubblici

Gian Paolo Tosoni

Le società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplice) e quelle a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli — che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ceduti dai soci — si considerano imprenditori agricoli. La disposizione, che è già operativa, è prevista dal comma 1094 della Finanziaria 2007 (legge 296/06).

La norma ha carattere generale e produce effetti non solo di natura fiscale ma anche civilistica. In sostanza, queste società, pur in assenza di uno specifico richiamo, vengono assimilate agli imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del Codice civile. Così scatta, per esempio, l'inquadramento in agricoltura anche ai fini previdenziali e per i contributi pubblici. La norma

comprende inoltre le società semplici quali vengono pertanto legittimate allo svolgimento di una attività che di per sé avrebbe natura commerciale.

Imprenditori agricoli

La società deve essere costituita

REDDITI E IVA

Ai ricavi si applica il coefficiente del 25%. Anche i nuovi organismi potrebbero rientrare nel regime speciale

da imprenditori agricoli intendendo per tali coloro che svolgono le attività previste dall'articolo 2135 del Codice civile.

La natura di soggetto agricolo per la società che procede alla vendita dei prodotti dei soci è inoltre condizionata dalla circostanza che i beni oggetto della

attività siano ceduti dai soci. La norma non fa però alcun riferimento alla prevalenza; da ciò ne discende che i prodotti oggetto di lavorazione devono essere solo quelli ottenuti nelle aziende dei soci e questa circostanza rappresenta un limite in quanto spesso una attività di valorizzazione dei prodotti agricoli richiede l'integrazione con altri beni per i quali occorre ricorrere al mercato.

La società deve avere come oggetto esclusivo la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci e pertanto non può svolgere altre attività, ancorché non possano essere vietate le operazioni complementari ed accessorie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Altra questione è se le attività debbano essere esercitate nel loro insieme oppure se sia sufficiente anche solo una di esse. Ad

esempio se due aziende agricole si mettono insieme per esportare i loro prodotti e si affidano a una società costituita dagli stessi la quale svolgerebbe solo la fase di commercializzazione, a nostro parere questa ipotesi rientra comunque nel comma 1094 della legge 296/06. In materia di attività connesse la circolare delle Entrate 44 del 15 novembre 2004 esclude l'applicazione del reddito agrario per le attività di mera conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli acquistati presso terzi, ma in questo caso la circolare si riferisce ad attività di produzione agricola rientranti nel reddito agrario.

Le imposte sui redditi

Il reddito della società è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Si tratta di una percentuale tutt'altro che favorevole se si pensa che per le atti-

vità connesse, l'articolo 56-bis del Tuir, relativamente ai beni non compresi nel Dm 19 marzo 2004, prevede che il reddito è pari al 15% dei corrispettivi conseguiti. Peraltro la tassazione forfaitaria prevista dal comma 1094 sembra essere l'unico regime applicabile non essendo prevista la facoltà di opzione per il reddito in base al bilancio.

L'Iva

Per quanto riguarda l'Iva, occorre stabilire se le società che hanno per oggetto la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ceduti dai soci, possono applicare il regime speciale (articolo 34 del Dpr 633/72), a condizione, naturalmente, che i prodotti ottenuti rientrino nella prima parte della tabella A allegata allo stesso decreto. Sotto questo profilo la norma non aiuta; infatti il comma 1094 definisce queste società im-

prenditori agricoli senza fare riferimento all'articolo 2135 del Codice civile che invece viene richiamato nell'articolo 34. Tuttavia non vi sono altre disposizioni che fanno riferimento all'imprenditore agricolo se non quella del Codice civile e, di riflesso, anche queste nuove società potrebbero rientrare nel regime speciale Iva. Peraltro in passato il ministero delle Finanze con la circolare 19 del 10 luglio 1979, aveva esteso il regime speciale Iva a società non cooperative di trasformazione e vendita dei prodotti dei soci.

L'imposta regionale

Ai fini Irap, le società di trasformazione di prodotti agricoli usufruiscono dell'aliquota agevolata dell'1,9% in quanto l'articolo 45 del Dl 446/1997 prevede questa agevolazione per i soggetti che operano in agricoltura e quindi pare che non si possano escludere le società previste dal comma 1094 della Finanziaria 2007.

NOTIZIE

In breve

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Accessi filtrati

con i dati biometrici

I dati biometrici prenderanno il posto delle password e consentiranno ai funzionari dell'agenzia delle Entrate di controllare i dati fiscali dei cittadini. Così, saranno il colore dell'iride dell'occhio, l'impronta digitale o il timbro della voce a filtrare gli accessi. È questa una delle misure pensate per rafforzare la protezione, annunciata ieri in commissione Anagrafe tributaria durante l'audizione del direttore delle Entrate, Massimo Romano.

IN SARDEGNA

Tassa sul lusso, controlli alle Entrate

Si pagherà con il modello F24 — alle poste, in banca anche per via telematica — anche la "tassa sul lusso", introdotta nel maggio 2006, che colpisce le barche oltre i 14 metri e gli aerei privati che fanno scalo in Sardegna dal 1° giugno al 30 settembre. La Giunta regionale ha, infatti, deciso di affidare l'accertamento e la riscossione dei tributi non pagati all'agenzia delle Entrate nazionale. La tassa su barche e aerei dovrebbe trovare posto, accanto all'imposta regionale sulle seconde case al mare, nella convenzione che l'agenzia delle Entrate regionale stipulerà con l'Agenzia nazionale.

RENDITE FINANZIARIE

Per l'Int aliquota tra il 16 e il 18%

Dovrà collocarsi fra il 16 e il 18% la nuova aliquota unica per la tassazione dei redditi da capitale, se si vogliono evitare difformità di imposizione fra i vari tipi di redditi da capitale. Lo ha sostenuto il presidente dell'Istituto nazionale dei tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, durante l'audizione di ieri, alla commissione Finanze della Camera, sul disegno di legge di riordino delle rendite finanziarie.

RIFORME E PA

Nicolais accelera sull'informatica

Il ministro per le Riforme nella Pa, Luigi Nicolais, ha firmato ieri la direttiva sull'intercambio di dati tra le pubbliche amministrazioni e la pubblicità dell'attività negoziale, anticipata nei giorni scorsi (si veda «Il Sole-24 Ore» del 16 febbraio). Il provvedimento punta ad accelerare l'informaticizzazione della Pa, partendo dall'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sgravo della Tarsu per le scuole

Per le scuole promozione della raccolta differenziata in cambio dell'esenzione, parziale o totale, dalla Tarsu. Lo ha annunciato ieri il ministro della Pubblica



istruzione, Giuseppe Fiorini (nella foto), durante l'audizione alla commissione Cultura della Camera: «Abbiamo avviato confronti con l'Ance per candidare le scuole italiane a rilasciare un attestato di formazione sulla raccolta differenziata e chiesto ai Comuni uno sgravo dalla Tarsu per le scuole». (L.Ill.)

BULGARI E RUMENI

Assistenza sanitaria anche nel 2007

Prorogata nel 2007 l'assistenza sanitaria ai cittadini bulgari e rumeni. Con una circolare diffusa ieri, il ministro della Salute, Livia Turco, ha annunciato che potranno continuare a usare il codice Stp (straniero temporaneamente presente) e a ottenere cure urgenti e neocomunitari che, per ragioni di salute, non possano regolarizzare la loro posizione sanitaria.

Secondo l'agenzia delle Entrate imposte dovute in misura proporzionale

La rinuncia all'usufrutto è donazione

Angelo Busani

La rinuncia al diritto di usufrutto (come a qualsiasi altro diritto reale) sconta l'imposta di donazione e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale; l'aliquota dell'imposta di donazione si determina a seconda del rapporto di coniugio o di parentela eventualmente sussistente tra il rinunciante e il beneficiario della rinuncia (tra padre e figlio, ad esempio, l'aliquota è il 4% e la franchigia è di un milione). È quanto stabilito dalle Entrate con la risoluzione 25/E del 16 febbraio 2007.

Per giungere a questa conclusione, l'Agenzia definisce la rinuncia a un diritto come un atto a titolo gratuito assimilabile a un atto traslativo del diritto stesso; e quindi rientrante nel disposto dell'articolo 2, comma 47, del Dl 262/06 (legge 248/06)

LE INDICAZIONI

L'atto segue il percorso previsto per l'estinzione dei diritti reali e sconta anche il prelievo ipo-catastale

che ha reintrodotta l'imposta di donazione e che ha stabilito la sua applicazione ai «trasferimenti di beni e diritti per... donazione o a titolo gratuito».

Non si può, però, concordare sull'assimilazione dell'atto di rinuncia a un atto traslativo. Infatti, la rinuncia è, di regola, non «traslativa» ma «abdicativa»: in sostanza, l'espressione della volontà di rinunciare a un diritto determina l'estinzione del diritto stesso e non la sua «traslazione»; invero, il titolare della nuda proprietà, che era «compresso» dal diritto poi rinuncia-

to, beneficia della riespansione del suo diritto di proprietà non perché acquisisce qualcosa dal rinunciante, bensì in virtù del principio generale della cosiddetta «elasticità del dominio», in base al quale il diritto compreso si riespande automaticamente (come una molla che viene rilanciata) se viene meno il diritto che lo comprimeva.

Di rinuncia «traslativa» si può parlare solo se si tratti di un atto bilaterale mediante il quale la rinuncia intervenga verso corrispettivo oppure se il beneficiario della rinuncia (e

che acquisisce il diritto rinunciato, a titolo oneroso o per donazione) sia un soggetto diverso dal titolare della nuda proprietà, il quale dunque in tal caso non beneficia della riespansione del diritto compreso.

Tutto questo discorso serve dunque a permettere di comprendere qual è il trattamento fiscale applicabile alla rinuncia a un diritto: infatti, la rinuncia è menzionata sia tra gli atti che danno luogo all'applicazione dell'imposta di donazione (articolo 1, comma 2, Dlgs 246/90) sia tra gli atti che danno luogo all'applicazione della imposta di registro (articolo 1, comma 1, tariffa parte I allegata al Dpr 131/86). Allora:

a) se si ha un atto di rinuncia verso corrispettivo (e quindi una rinuncia bilaterale), si deve applicare l'imposta proporzionale di registro;

b) se si ha un atto di rinuncia a favore di un soggetto diverso dal nudo proprietario (e quindi una rinuncia «traslativa») si applica l'imposta di registro o quella di donazione, a seconda che l'atto sia oneroso o gratuito;

c) se, infine, si ha un atto unilaterale di rinuncia (e quindi una rinuncia meramente «abdicativa», senza corrispettivo) va applicata l'imposta di donazione; ma non, come sostiene l'Agenzia, secondo l'articolo 2, comma 47, del Dl 262/06 (che riguarda solo «atti traslativi»), bensì ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Testo unico dell'imposta di donazione, che appunto concernere le rinunce abdicative.

una rinuncia bilaterale), si deve applicare l'imposta proporzionale di registro;

b) se si ha un atto di rinuncia a favore di un soggetto diverso dal nudo proprietario (e quindi una rinuncia «traslativa») si applica l'imposta di registro o quella di donazione, a seconda che l'atto sia oneroso o gratuito;

c) se, infine, si ha un atto unilaterale di rinuncia (e quindi una rinuncia meramente «abdicativa», senza corrispettivo) va applicata l'imposta di donazione; ma non, come sostiene l'Agenzia, secondo l'articolo 2, comma 47, del Dl 262/06 (che riguarda solo «atti traslativi»), bensì ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Testo unico dell'imposta di donazione, che appunto concernere le rinunce abdicative.

In Parlamento. Possibile varo anche del Dl banche

Milleproroghe, ultimo voto

Rush finale per il decreto milleproroghe e per il Dl banche. Per i due provvedimenti all'esame, rispettivamente, di Camera e Senato, potrebbe essere il giorno decisivo.

Ieri, infatti, su entrambi i disegni di legge di conversione si è svolta la fase della discussione generale e oggi potrebbe arrivare il via libera definitivo.

Per quanto riguarda il Dl di conversione del decreto legge 300 del 2006 (che scade il 26 febbraio), l'Aula di Montecitorio si appresta ad approvare, in seconda lettura, l'identico testo varato a Palazzo Madama.

Nessuna ulteriore correzio-

ne, dunque, sarà apportata al decreto 300/06, oltre a quelle votate dal Senato. Quella di maggior rilievo, senza dubbio, è rappresentata dalla "cancellazione" del ticket di 10 euro sulle ricette per le prestazioni ospedaliere specialistiche. Più di una cancellazione, si tratta di un intervento che rimette alle Regioni la possibilità di sostituire il balzello introdotto dalla Finanziaria 2007, garantendo però il gettito previsto di 81 milioni con altri tagli e misure ad hoc.

Il Senato ha poi eliminato il blocco totale per le assunzioni degli enti locali che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel 2006 intro-

dotto dal comma 561 della Finanziaria 2006 (legge 296/06) e ha concesso più tempo ai soggetti che hanno ottenuto il credito d'imposta negli anni 2005 e 2006 per il completamento degli investimenti. La scadenza è stata prorogata, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.

Sempre nella seduta odierna l'Aula del Senato dovrebbe licenziare, infine, il disegno di legge di conversione del Dl 297/06 finalizzato a recepire alcune direttive comunitarie (48 e 49 del 2006) e, in particolare, il pacchetto di Basilea 2 su banche e intermediari finanziari (il provvedimento scade il prossimo 25 febbraio).

Lettera

Casse, il confronto da criteri condivisi

Le affermazioni del presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri, Paolo Salvadori, riportate sul «Sole-24 Ore» di ieri, impongono che si faccia chiarezza su un tema troppo importante per rappresentare un banco di prova di esercizi dialettici promozionali.

Salvadori afferma che la Cassa ragionieri «ha prodotto il bilancio tecnico al 31 dicembre 2005. Lo scambieremo con i dottori, se ci consegnassero il loro». I bilanci tecnici al 31 dicembre 2005 delle Casse dei dottori e dei ragionieri non sono ancora stati scambiati. Peraltro, il 10 dicembre 2006, l'ente che rappresento ha avanzato richiesta alla Cassa ragionieri di avere il suo bilancio tecnico al 31 dicembre 2005: ciò implica evidentemente, una volta di più, la disponibilità della Cassa dei dottori commercialisti a produrre il proprio bilancio e rilanciare — nel concreto e non

sui giornali — il tavolo di lavoro comune. Ma il punto è un altro. Il cuore del confronto è rappresentato dall'individuazione di parametri condivisi e omogenei sui quali poggiare un'attendibile comparazione delle due realtà previdenziali e categoriali. Ognuna delle due Casse ha operato una riforma che ha come obiettivo la sostenibilità. Ognuna delle Casse ha poggiate e poggia i propri ragionamenti di sostenibilità, strategici e gestionali su bilanci tecnici.

Le due Casse costruiscono i propri bilanci tecnici su parametri in molti casi differenti tra loro; e ben si può capire l'effetto sulle previsioni future di valutazioni difformi sull'individuazione di parametri relativi a futuri flussi e bacini di alimentazione demografica, futuri profili reddituali — singoli e di

categoria — dei professionisti di riferimento, redditività dei propri investimenti, permanenza in attività dei pensionati e così via.

Questa è la ragione per cui il 26 settembre 2006 il Consiglio della Cassa dei dottori richiedeva la ripresa dei lavori di confronto tra le due Casse nel rispetto dell'articolo 4 della legge 24/2005, proponendo una pianificazione dei lavori volta, tra l'altro, «all'illustrazione dei metodi e dei parametri di valutazione utilizzati nelle elaborazioni dei bilanci tecnici di accompagnamento delle rispettive riforme e all'individuazione di parametri e metodologie di comune condivisione per la rielaborazione e comparazione dei rispettivi bilanci tecnici».

Insomma, l'elemento fondante del confronto era, e rimane, proprio l'individuazione di parametri tecnici ed attuariali condivisi omogenei; strumento indispensabile per una equilibrata lettura, comparazione e ponderazione delle due realtà previdenziali.

Antonio Pastore*
*Presidente della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti

MASTER IPSOA

Perché il tuo futuro vale!

Master full-time

Master Marketing Management
Milano, 7 maggio - 12 ottobre 2007
Direttore scientifico Prof. Walter G. Scott

Le selezioni per l'ammissione al Master si terranno secondo il seguente calendario:

- Roma - 15 marzo 2007
- Napoli - 16 marzo 2007
- Catania - 21 marzo 2007
- Bari - 26 marzo 2007
- Potenza - 27 marzo 2007
- Palermo - 30 marzo 2007
- Bologna - 4 aprile 2007
- Padova - 5 aprile 2007

Assago - Sede della Scuola di Formazione Ipsoa.
Le selezioni si terranno in più date.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il colloquio di selezione, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
• tel. 02/82476.812- 838- 316 - 331
• fax 02/82476.037
• e-mail: masterazienda@ipsoa.it

Master part-time

- MASTER IVA (56 ore formative)
Padova, 2 marzo - 21 aprile 2007
- MASTER CONTABILITÀ E BILANCIO (110 ore formative)
Milano, 9 marzo - 23 giugno 2007
- SCUOLA DEL DIFENSORE TRIBUTARIO (110 ore formative)
Milano, 9 marzo - 9 giugno 2007
- MASTER OPERAZIONI STRAORDINARIE (80 ore formative)
Roma, 16 marzo - 16 giugno 2007
- MASTER IRES (72 ore formative)
Napoli, 13 aprile - 23 giugno 2007
- MASTER DIREZIONE AZIENDALE PER INGEGNERI (210 ore formative)
Milano, 11 maggio - 27 ottobre 2007
- MASTER BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO PER LE PMI (77 ore formative)
Campobasso, 23 marzo - 26 maggio 2007
Milano, 25 maggio - 13 luglio 2007
- MASTER DIRITTO FALLIMENTARE (90 ore formative)
Padova, 16 marzo - 19 maggio 2007
Milano, 23 marzo - 26 maggio 2007
- MASTER DIRITTO SOCIETARIO (118 ore formative)
Ancona, 18 maggio - 29 settembre 2007 (88 ore formative)
- MASTER CONTRATTI D'IMPRESA (80 ore formative)
Reggio Emilia, 8 giugno - 6 ottobre 2007
- MASTER DIRITTO DEL LAVORO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (96 ore formative)
Torino, 2 marzo - 26 maggio 2007
Firenze, 20 aprile - 30 giugno 2007
- MASTER DIRITTO DEL LAVORO (60 ore formative)
Reggio Calabria, 11 maggio - 23 giugno 2007
- MASTER SELEZIONE DEL PERSONALE (80 ore formative)
Milano, maggio - settembre 2007

Stage garantito al 100% dei partecipanti

www.ipsoa.it/master

IPSOA Scuola di Formazione